

STRAORDINARIO OLTRE I LIMITI SPETTA IL RISARCIMENTO DANNO DA USURA PSICO-FISICA

GIOVANNI MAGLIARO

Secondo la Cassazione la pronuncia della Corte d'Appello di Torino rientra nel solco dell'orientamento espresso dalla stessa suprema magistratura: la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza non deve essere dimostrata dal lavoratore stesso ma è presunta in quanto lesione del diritto garantito dall'articolo 36 Costituzione. Mentre ai fini della determinazione dell'entità del risarcimento occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto.

Nella fattispecie secondo la Suprema Corte nessun difetto di allegazione della prova è ravvisabile dal momento che sono stati prospettati dal ricorrente sia il numero delle ore straordinarie svolte che il periodo di riferimento. Da tali elementi la Corte d'Appello ha correttamente rilevato, con argomentazioni congruamente motivate, la "abnormità" della prestazione eseguita e quindi tale da compromettere l'integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico-giuridico.



n. 180
8 novembre 2021

Con l'ordinanza n.26450 del 29 settembre 2021 la Cassazione riafferma il principio secondo cui il lavoro straordinario prestato, per diversi anni, oltre i limiti previsti dalla legge e dal CCNL, fa sorgere in capo al lavoratore il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica.

La vicenda nasce col ricorso di un dipendente della Vigilanza Mondialpol Torino al Tribunale del capoluogo volto a conseguire il pagamento di maggiorazioni retributive e risarcimento del danno per lavoro straordinario prestato oltre il limite massimo previsto dalla legge e dal contratto collettivo nel periodo 2006-2008. Il Tribunale accoglieva la domanda compensando in parte le spese di lite. Tale pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Torino che, accogliendo il gravame proposto dalla Società, disponeva la condanna di parte appellante al pagamento di un minore importo per erroneità dei conteggi alla base della prima sentenza.

La Società ricorreva per Cassazione sostenendo che i giudici avevano errato riconoscendo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a prestazioni lavorative rese oltre i limiti di legge e di contratto in assenza di qualsivoglia prova della natura e della esistenza del danno lamentato, della sua entità, del nesso causale dell'asserito danno con la propria vicenda lavorativa.

Secondo la Società le conclusioni alle quali era addivenuta la Corte d'Appello non sarebbero state coerenti con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità: l'accertamento del diritto rivendicato non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica prova in ordine alla natura ed alle caratteristiche proprie del pregiudizio che si asserisce risentito. Il giudice ha fatto ricorso ad una nozione del danno in via presuntiva inammissibile nel nostro ordinamento.

Tra i motivi del ricorso la Società aggiungeva pure quello attinente ad una presunta errata interpretazione sulla decorrenza del contratto integrativo sulle ore di lavoro consentite in eccedenza.

La Cassazione ha respinto tutti i motivi del ricorso ed ha condannato la Società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.